

JA

JA

M, ~~DA~~ assegnare, si procede ad una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi settori o sezioni di provenienza.

Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:

- a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione;
- b) della maggiore anzianità di servizio.

17.5 – Qualora non esistano ragioni di particolare urgenza, che vanno specificamente indicate, tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro consenso, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione. L'assegnato deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione, non impongano una differente soluzione.

17.6 – Se l'assegnazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del magistrato assegnato.

17.7 – L'assegnazione interna viene disposta con decreto congruamente motivato, seguendo la procedura di cui al par. 14.1 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti.

Il decreto deve espressamente indicare:

- 1) le esigenze imprescindibili e prevalenti del settore o della sezione di destinazione che costituiscono il presupposto della sua adozione e la comparazione con quelle del settore o della sezione di provenienza.
- 2) l'eventuale prestazione del consenso da parte dell'assegnato;
- 3) la durata dell'assegnazione e se essa è disposta a tempo parziale o a tempo pieno; nel primo caso, il provvedimento deve altresì contenere le indicazioni stabilite nel par. 12.

Capo IV

Tabelle infradistrettuali: disciplina specifica

18. – Tabelle infradistrettuali

18.1 – Gli uffici del medesimo distretto da ricomprendere nella medesima tabella, abbinati in modo tale da consentire un agevole spostamento del magistrato impegnato in due distinti uffici, sono indicati nello schema allegato alla presente circolare (All. A).

18.2 – Per la formazione delle tabelle infradistrettuali, sia giudicanti che requirenti, si osservano le ordinarie modalità procedurali previste al par. 3 e ss. della circolare sulla formazione delle tabelle negli uffici giudicanti. I Presidenti delle Corti di Appello e i Procuratori Generali devono convocare apposite riunioni con i dirigenti degli uffici compresi nella tabella infradistrettuale.

Per i provvedimenti di assegnazione congiunta e supplenza infradistrettuale si applica la procedura di cui ai Capi I, II e V.

19. – Assegnazione congiunta

19.1 – L'assegnazione congiunta o coassegnazione è disposta dal Presidente della Corte di appello per gli uffici giudicanti o dal Procuratore generale presso la Corte di appello per gli uffici requirenti. Può trovare applicazione per sopperire alle più varie esigenze di servizio e comporta l'assegnazione in via ordinaria di uno stesso magistrato a più uffici aventi la medesima competenza, allo scopo di razionalizzare la distribuzione dell'organico e l'organizzazione dei singoli uffici, di soddisfare le esigenze di specializzazione e di ovviare alle eventuali situazioni di incompatibilità.

19.2 – L'assegnazione congiunta esula dalle esigenze di servizio imprescindibili e prevalenti dell'ufficio di destinazione e dalla vacanza in organico e riguarda esclusivamente uffici aventi la

Csm	Roma	27/07/2011
	Protocollo	P 19197/2011

M. ~~medesima~~ medesima attribuzione o competenza. Essa può avere ad oggetto anche una pluralità di sedi distaccate.

19.3 - In via generale, per gli uffici giudicanti, va privilegiato l'istituto della coassegnazione infradistrettuale per la trattazione, nel settore civile, della materia del lavoro, del fallimentare, della materia tutelare e delle esecuzioni, nonché, nel settore penale, per la trattazione degli affari di competenza dell'ufficio GIP/GUP e del riesame.

19.4 - Nelle proposte tabellari infradistrettuali devono essere congruamente motivate le ragioni poste a fondamento della assegnazione congiunta.

19.5 - La sede principale del magistrato assegnato congiuntamente deve considerarsi ad ogni effetto, giuridico ed economico, l'ufficio del cui organico il magistrato faccia parte.

19.6 - Possono essere costituiti collegi giudicanti composti da più di un magistrato coassegnato, nonché da un applicato e da uno o più coassegnati, o da due coassegnati, da un coassegnato e un supplente.

20. - *Supplenza infradistrettuale*

20.1 - La supplenza infradistrettuale permette di destinare in sostituzione del magistrato mancante o impedito un magistrato che appartiene ad un ufficio diverso compreso nella medesima tabella infradistrettuale ed ha la funzione di ampliare la base dei magistrati destinati a svolgere le funzioni di supplente.

20.2 - La supplenza infradistrettuale può essere disposta esclusivamente nei casi nei quali la mancanza o l'impedimento del magistrato sia destinato a protrarsi per più di sette giorni.

20.3 - Il supplente subentra nel ruolo del magistrato sostituito.

20.4 - Non possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente.

20.5 - La destinazione in supplenza e la sua durata dipendono dalla valutazione in concreto delle condizioni oggettive e delle esigenze di funzionalità dei singoli uffici, soprattutto di quelli di piccole dimensioni, oltre che dalle posizioni soggettive dei singoli magistrati, con particolare riferimento ai carichi di lavoro.

20.6 - Per la supplenza infradistrettuale non opera il vincolo della "medesima competenza", stabilito per l'assegnazione congiunta dal par. 19.

20.7 - Le proposte di tabella devono indicare i magistrati destinati alla supplenza infradistrettuale, in modo da realizzare la sostituzione con i criteri di automatismo indicati dal paragrafo 4, salvo che ricorrano particolari esigenze di servizio che rendano necessario provvedere diversamente.

Non devono essere inseriti tutti i magistrati nelle tabelle infradistrettuali in veste di supplenti.

In ogni caso vanno esclusi dalle tabelle infradistrettuali i magistrati con prole inferiore a tre anni ovvero che si trovino nelle condizioni di cui al par. 45.6 della circolare sulla formazione delle tabelle negli uffici giudicanti, salvo che non dichiarino la loro disponibilità.

20.8 - Il provvedimento di supplenza infradistrettuale è adottato dai Presidenti di Corte d'appello e dai Procuratori Generali, su richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione del supplente, sentito il dirigente dell'ufficio di provenienza.

20.9 - Il provvedimento di supplenza infradistrettuale deve essere adeguatamente motivato ed indicare espressamente le cause del mancato ricorso al supplente previsto nelle tabelle o nei progetti organizzativi dell'ufficio in cui si è verificata l'assenza o l'impedimento temporaneo del magistrato. Se il provvedimento non costituisce mera attuazione della tabella infradistrettuale, dovranno essere indicate le ragioni dell'individuazione del supplente. Nell'ambito di queste ultime deve rivestire carattere di prevalenza l'esigenza di funzionalità dell'ufficio nell'ambito del quale è scelto il supplente, avuto riguardo alla natura ed all'entità dei carichi di lavoro.

20.10 - Il provvedimento di supplenza infradistrettuale va trasmesso al Consiglio giudiziario ed al Consiglio Superiore della Magistratura nell'osservanza delle direttive del par. 11.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente paragrafo si applicano, comunque, le disposizioni generali previste in circolare per le supplenze, in quanto compatibili.

JAS
M. DA

Capo V

Applicazioni endodistrettuali: disciplina specifica

21. – Magistrati che possono essere destinati in applicazione endodistrettuale

21.1 – Salvo quanto precisato al paragrafo 30, possono essere destinati in applicazione tutti i magistrati in servizio, esclusi i magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità.

21.2 – I magistrati onorari non possono essere destinati in applicazione ad uffici diversi da quelli presso i quali svolgono le loro funzioni.

22. – Presupposti dell'applicazione endodistrettuale

22.1 – L'applicazione può essere disposta, indipendentemente dalla integrale copertura dell'organico dell'ufficio, quando le esigenze di servizio degli uffici di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle dell'ufficio di provenienza e non sia possibile farvi fronte con la supplenza, anche infradistrettuale, l'assegnazione interna o la coassegnazione infradistrettuale oppure mediante l'assegnazione in sostituzione di un magistrato distrettuale.

22.2 – E' consentita l'applicazione, a tempo pieno o a tempo parziale ma non per singole udienze, al medesimo ufficio di più magistrati, anche provenienti da uffici diversi, purchè essa venga disposta con un unico provvedimento, nel rispetto della procedura di cui ai paragrafi che seguono e previa valutazione comparativa delle esigenze di tutti gli uffici coinvolti.

23. – Applicazione endodistrettuale. Procedimento

23.1 – L'applicazione è disposta dal Presidente della Corte di Appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero.

L'applicazione è sempre preceduta da interpellato e quando supera la durata di novanta giorni è disposta, per gli uffici giudicanti, con variazione tabellare.

23.2 – Se l'applicazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del magistrato applicato.

24. – Requisiti del provvedimento di applicazione endodistrettuale.

24.1 – Il provvedimento di applicazione endodistrettuale, adottato con decreto, deve essere congruamente motivato.

24.2 – Il decreto deve espressamente indicare:

- 1) le esigenze imprescindibili e prevalenti dell'ufficio di destinazione che costituiscono il presupposto della sua adozione e la ponderazione delle esigenze dell'ufficio di provenienza e di destinazione;
- 2) l'impossibilità di fronteggiare le esigenze organizzative con modalità diverse dall'applicazione e, in particolare, mediante il ricorso all'assegnazione interna, alla coassegnazione infradistrettuale, oppure mediante l'assegnazione in sostituzione di un magistrato distrettuale.
- 3) l'eventuale prestazione del consenso da parte dell'applicato;
- 4) la durata dell'assegnazione e se essa è disposta a tempo parziale o a tempo pieno; nel primo caso, il provvedimento deve altresì contenere le indicazioni stabilite nel par. 12.

24.3 – Il decreto di applicazione deve essere corredato dalle piante organiche e dalle statistiche relative ai carichi di lavoro dell'ufficio di provenienza e di destinazione.